



INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ. PROVA SCRITTA.

CASS. CIV., SEZ. I, 25 NOVEMBRE 2010, N. 23972.

Il piano di ammortamento di un contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. Pertanto, non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Dott. CARNEVALE Corrado | - Presidente - |
| Dott. CECCHERINI Aldo | - rel. Consigliere - |
| Dott. MACIOCE Luigi | - Consigliere - |
| Dott. DOGLIOTTI Massimo | - Consigliere - |
| Dott. RAGONESI Vittorio | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8018-2007 proposto da:

F.P. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di liquidatore della CAPRICCIO S.N.C. DI TORNESE LUISA & C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso l'avvocato DE MAJO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRI MONICA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

CONTRO



UNICREDIT BANCA S.P.A. (c.f. (OMISSIS) - P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato ALBISINNI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SESTA MICHELE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 99/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE MAJO GIUSEPPE, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato COSTA MICHELE, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 10 dicembre 2001, respinse l'opposizione proposta dal signor F.P. in proprio e quale liquidatore della società Il Capriccio s.n.c. di Tornese Luisa & C. in liquidazione, al decreto ingiuntivo del Pretore di Ravenna di pagamento di L. 44.110.748 a favore di Unicredit Banca s.p.a., somma dovuta, per restituzione di mutuo, dal primo quale fideiussore e dalla seconda quale debitrice principale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 23 gennaio 2006, lo respinse. La corte osservò che: - il contenimento della domanda proposta in primo grado nei limiti della competenza pretorile, all'epoca di L. 50.000.000, doveva argomentarsi dalla genericità dell'indicazione degli ulteriori interessi, da intendere riferita a quelli successivi al decreto; - la prova scritta del credito, richiesta dall'art. 634 c.p.c., ben poteva essere costituita dal piano di ammortamento del finanziamento concesso, sebbene si trattasse di un documento diverso dall'estratto -, conto di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50; - il credito era dimostrato dai documenti prodotti, e; in particolare, dal contratto di finanziamento e dalla fideiussione sottoscritta dal F., depositati in sede monitoria, dalla contabile di accredito della somma di L. 59.650.000 sul conto corrente della società e dalla copia dell'estratto relativo a detto conto da cui risultava l'accredito, non contestato ritualmente nel giudizio dall'appellante; - gli interessi ultralegali, sebbene non indicati nel contratto se non per relationem, erano tuttavia determinabili con precisione sulla base delle pubblicazioni indicate, essendo il tasso convenzionale pari a quello del prime rate diminuito di un punto, e quello di mora pari allo stesso tasso convenzionale aumentato di tre punti; - la questione della legittimità degli interessi anatocistici era stata sollevata solo in comparsa conclusionale, ma era documentalmente provato che la somma portata dal decreto ingiuntivo si riferiva solo al debito per capitale residuo.



Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, il signor F., e la società da lui rappresentata ricorrono con atto articolato in tre motivi.

La banca resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore del giudice del procedimento monitorio. Si deduce che la somma capitale richiesta con il ricorso per decreto in data 26 novembre 1997, pari a L. 44.110.748, era stata determinata con riferimento ad una data anteriore di almeno due anni, seppure poi ridotto per sopravvenuti pagamenti, e che perciò gli interessi richiesti non potevano essere solo quelli posteriori al decreto, bensì quelli decorrenti dal 2 settembre 1995, e tali interessi, maturati sino alla data del ricorso, sommati alla somma capitale richiesta, superavano il limite di L. 50.000.000.

Il mezzo è infondato. Nel ricorso per decreto la banca aveva chiesto il pagamento della somma di L. 44.110.784, oltre agli ulteriori interessi, dei quali non aveva precisato la decorrenza. In tali casi deve trovare applicazione il principio di diritto per il quale, nell'ipotesi in cui nell'atto di citazione vengano richiesti, oltre al capitale, anche gli interessi, senza specificare se essi attengano o no al periodo precedente alla notifica della citazione, deve ritenersi che la domanda giudiziale integri, di per sè, atto di costituzione in mora, sicchè dalla notificazione di essa decorrono gli interessi. Ne consegue che, per la determinazione del valore della causa deve tenersi conto soltanto della somma richiesta a titolo di capitale, non essendo computabili a tal fine gli interessi successivi alla notifica dell'atto introduttivo (Cass. 22 dicembre 1993 n. 12704). In applicazione del principio deve escludersi che il pretore adito in via monitoria si sia pronunciato su una causa di valore superiore al limite di L. 50.000.000, avendo correttamente interpretato la domanda in conformità del criterio sopra indicato.

Con il secondo motivo - formulato genericamente come violazione di norme di diritto o come vizio di motivazione - si censura l'affermazione dell'esistenza della prova scritta del credito in sede monitoria, tale non potendosi considerare il piano di ammortamento, non equiparabile all'estratto-conto, e della prova del credito nello stesso giudizio di opposizione, perchè l'accredito in conto corrente della somma mutuata, la quale rimane presso la banca mutuante, non equivale ad una traditio rei perfezionativa del mutuo, e perchè la documentazione prodotta in causa non attesterebbe il debito della mutuataria alla data indicata.

Anche questo mezzo, nei limiti nei quali la formulazione carente ed imprecisa in ordine alla natura e al contenuto del documento denominato piano di ammortamento, nonchè al profilo di legittimità fatto valere, ne consente l'esame è infondato. In ordine al piano di ammortamento di un contratto di mutuo si rileva che esso, secondo l'insegnamento di questa corte, ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme rimosse dal



mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 19 aprile 2002 n. 5703). Ne consegue che non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c..

Quanto alla prova del credito nel giudizio di opposizione, l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario è fatto idoneo a costituire un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ancorchè il conto sia intrattenuto presso lo stesso mutuante. Esso vale, pertanto, a determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, in conformità del principio di diritto affermato da questa corte nello stesso precedente invocato dai ricorrenti (Cass. 12 ottobre 1992 n. 11116). Non può conseguentemente disconoscersi l'equivalenza dell'accredito in conto corrente bancario ad una traditio rei (cfr. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2483), che perfeziona il contratto di mutuo e fa sorgere l'obbligo del mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma con i tempi e secondo le modalità concordati, mentre l'eventuale difformità delle richieste del mutuante dal piano di ammortamento pattuito costituirebbe un fatto impeditivo, che deve essere eccepito e provato dal debitore.

Con il terzo motivo - anch'esso formulato genericamente come violazione di norme di diritto o come vizio di motivazione - si censura la decisione in tema di interessi ultralegali e di anatocismo. Si deduce che la clausola di determinazione del tasso d'interessi, formulata per relationem, non consentiva di determinare il tasso convenuto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito; che la nullità della clausola anatocistica è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, e che la pratica anatocistica sarebbe stata rilevabile dallo stesso piano di ammortamento, e costituiva violazione dell'art. 1283.

Si tratta di censure inammissibili. La determinabilità concreta del tasso d'interesse ultralegale è una questione di merito, che è stata decisa dalla corte territoriale in base ad una motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. La rilevabilità d'ufficio dell'anatocismo, ai fini della determinazione dell'ammontare del credito fatto valere in giudizio, postula che non siano necessarie indagini di fatto, sicchè non presta il fianco a censure l'affermazione del giudice di merito che la questione dell'anatocismo, contrastante con la domanda di pagamento del solo capitale e degli ulteriori interessi, non poteva essere denunciato per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010